

PRESCRIZIONI OPERATIVE – CINGHIALE

Determina n.*Piano Regionale di controllo del cinghiale
(Sus scrofa) 2021-2026*

Le presenti prescrizioni rimangono in vigore sino alla scadenza del piano regionale, salvo modifiche ed integrazioni.

L'attività di controllo della fauna selvatica è ritenuta un servizio di pubblica utilità, il cui intralcio o interruzione volontari costituiscono violazione dell'art. 340 C.P.

Le operazioni di controllo e limitazione del cinghiale (*Sus scrofa*) di cui alla presente determinazione costituiscono un'attività di volontariato che non dà diritto ad alcun compenso e sono svolte dal personale autorizzato, sotto il coordinamento della Polizia Provinciale, sulla base delle presenti prescrizioni operative.

1. L'attività in argomento è attuabile, oltre che dai soggetti di cui all'art. 19 della L. 157/1992 ss.mm.ii., da coloro che abbiano contemporaneamente i requisiti di cui alle lettere a), b), c):
 - a) possesso di uno dei seguenti titoli abilitativi:
 - I. abilitazione dell'ente competente al controllo del cinghiale, oppure
 - II. abilitazione venatoria agli ungulati in forma selettiva (o di idonea equipollenza), oppure
 - III. essere proprietario o conduttore del fondo su cui viene attuato il Piano, purché munito di licenza per l'esercizio venatorio in corso di validità e di abilitazione all'esercizio venatorio alla specie cinghiale, oppure
 - IV. essere proprietario o conduttore di terreni destinati all'allevamento di suini su cui viene attuato il Piano, purché munito di licenza per l'esercizio venatorio in corso di validità e di abilitazione all'esercizio venatorio alla specie cinghiale;
(d'ora in poi denominati tutti "coadiutori")
 - b) possesso del gilet numerato, riportante la scritta "Provincia di Forlì-Cesena - coadiutore per il controllo della fauna selvatica – n.--";
 - c) sottoscrizione per accettazione e ritiro da parte del coadiutore delle presenti prescrizioni operative, previa consegna da parte del coadiutore di copia della licenza di caccia (costituita dal libretto e dall'abilitazione al porto d'armi) in corso di validità, del versamento della tassa governativa per il porto di fucile per uso di caccia e della polizza assicurativa di responsabilità civile verso cose e terzi, ed infortuni idonea alla copertura dell'attività di controllo;
I coadiutori dotati di gilet in quanto proprietari/conduttori di fondi sui quali insistono i danni o in quanto proprietari/conduttori di terreni destinati all'allevamento di suini sono autorizzati a partecipare al piano di controllo solo all'interno dei fondi/terreni medesimi.
Qualsiasi variazione relativa al venir meno dei requisiti di cui alle precedenti lettere a), b), c) va tempestivamente comunicata al Comando di Polizia Provinciale.
2. I proprietari/conduttori dei fondi su cui viene attuato il Piano ed i proprietari o conduttori di terreni destinati all'allevamento di suini su cui viene attuato il Piano, che ne facciano specifica richiesta (autodifesa), possono operare, qualora autorizzati con apposita determina provinciale:
 - direttamente se in possesso del titolo di cui al paragrafo 1, lettera a) punti III. o IV.;
 - tramite familiari o dipendenti in possesso del titolo di cui al paragrafo 1, lettera a) punti I. o II.;
 - tramite un numero massimo di due coadiutori di fiducia col titolo di cui al paragrafo 1, lettera a) punti I. o II.;
3. La Polizia Provinciale attua interventi di controllo sia in forma diretta, sia mediante coadiutori di volta in volta individuati.
4. I coadiutori autorizzati operano esclusivamente sotto il coordinamento della Polizia Provinciale con la finalità di abbassare la densità della specie, con particolare riferimento alle riduzioni numeriche previste dalla DGR 1372/2022 per i distretti ricadenti nelle aree a rischio 1 e 3, rappresentate nella

PRESCRIZIONI OPERATIVE – CINGHIALE**Determina n.**

tabella riportata nella parte conclusiva del presente documento, compresi gli istituti privati e le zone protette ricadenti in tali distretti.

5. L'attività può essere svolta dai soggetti di cui ai paragrafi 1 e 2 secondo le seguenti modalità e limitazioni:

a) **Cattura mediante trappole mobili-chiusini fissi e abbattimento con arma da fuoco**

Attuabile tutto l'anno, senza limitazioni di orario. Le trappole e i chiusini impiegati nell'attività di controllo devono essere identificati con targhette di riconoscimento della Provincia, al fine di poterle ricondurre alla specifica funzione. Coloro che gestiscono gabbie/chiusini sono tenuti a custodirli con diligenza, a non consegnarli a terzi senza l'autorizzazione della Polizia Provinciale e a comunicare tempestivamente alla stessa ogni episodio di sottrazione, furto o danneggiamento, consegnando copia della relativa denuncia. Trappole e chiusini dovranno essere controllati quotidianamente e disinnescati in caso di impossibilità nel garantire un monitoraggio tale da assicurare il rispetto del benessere animale. In caso di cattura di specie diverse dal cinghiale, gli esemplari dovranno essere immediatamente liberati nel luogo stesso, salvo che siano essi stessi oggetto di controllo faunistico (in tal caso si dovranno seguire le regole dello specifico Piano di controllo) o che appartengano a specie esotiche invasive (in tal caso dovranno essere seguite le disposizioni previste dalle norme vigenti che ne prevedono la soppressione). I cinghiali catturati non possono essere movimentati e dovranno essere immediatamente abbattuti con arma da fuoco dai coadiutori autorizzati che hanno in gestione la trappola o il chiusino.

b) **Abbattimento tramite tiro selettivo da postazione fissa.**

Attuabile tutto l'anno, senza limitazioni di orario, eccetto durante i periodi e le giornate in cui viene esercitata la caccia collettiva al cinghiale (come da calendario venatorio regionale approvato annualmente), durante i quali, nei territori destinati a tale tipo di caccia, è consentito solo nelle ore notturne.

Devono essere utilizzate armi munite di adeguata ottica di mira, di calibro non inferiore a 6,5 mm e bossolo non inferiore a 40 mm, fermo restando l'obbligo di dotarsi in orario serale e notturno di adeguata strumentazione.

È consentita la realizzazione di punti di attrazione con le seguenti modalità:

- non più di un punto di alimentazione ogni 50 ha di superficie dell'unità territoriale interessata;
- utilizzo esclusivo di mais in granella o in pannocchie, con un quantitativo massimo giornaliero di 1 kg per ciascun punto di alimentazione;
- sospensione della somministrazione di alimentazione attrattiva al termine delle azioni previste.

c) **Metodo della girata.**

Attuabile soltanto in orario diurno. È consentito durante tutto l'anno eccetto nei periodi e nelle giornate in cui viene esercitata la caccia collettiva al cinghiale (come da calendario venatorio regionale approvato annualmente), nei territori destinati a tale tipo di caccia.

È attuabile da 4-10 coadiutori abilitati, 1 coadiutore conduttore di cane limiere e 1 cane abilitato alla funzione di limiere. Sono impiegabili armi a canna rigata a ripetizione manuale e/o semiautomatica munite di sistema di puntamento e munizioni di calibro non inferiore a 6,5 mm e bossolo non inferiore a 40 mm. I caricatori delle armi a canna rigata semiautomatiche dovranno contenere un massimo di cinque colpi, con la possibilità di valutare fucili a canna liscia a palla unica a piombo.

Il territorio sul quale si svolge l'azione col metodo della girata deve essere adeguatamente segnalato con cartelli indicanti l'attività di controllo in atto.

Nelle zone di protezione, nel periodo di apertura della caccia collettiva (come da calendario venatorio regionale approvato annualmente), l'intervento col metodo della girata deve essere attuata contestualmente all'attività venatoria svolta nei terreni circostanti.

PRESCRIZIONI OPERATIVE – CINGHIALE***Determina n.***

d) Azione collettiva con muta abilitata.

Attuabile soltanto in orario diurno. È consentita durante tutto l'anno eccetto nei periodi e nelle giornate in cui viene esercitata la caccia collettiva al cinghiale (come da calendario venatorio regionale approvato annualmente), nei territori destinati a tale tipo di caccia.

È attuabile da coadiutori che utilizzino mute ridotte (composte da 2 o 3 cani), i cui ausiliari abbiano conseguito uno specifico brevetto ENCI per coppia o muta, che ne certifichi la selettività e l'addestramento.

Il territorio sul quale si svolge l'azione collettiva deve essere adeguatamente segnalato con cartelli indicanti l'attività di controllo in atto.

Nelle zone di protezione, nel periodo di apertura della caccia collettiva (come da calendario venatorio regionale approvato annualmente), l'azione collettiva con muta abilitata deve essere attuata contestualmente all'attività venatoria svolta nei terreni circostanti.

6. Le presenti prescrizioni non riguardano interventi ricadenti nelle aree protette regionali e nel parco nazionale.
7. All'interno dei siti della Rete Natura 2000, per le azioni nelle zone umide naturali ed artificiali (laghi, paludi, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati e con esclusione dei maceri) ed entro 150 metri dalle rive più esterne dei bacini presenti, è vietato l'utilizzo di munizioni contenenti piombo.
8. Il coadiutore o il referente per le azioni collettive o il referente per le azioni di tiro selettivo da postazione fissa con più persone, deve effettuare:
 - una comunicazione tramite posta elettronica all'indirizzo controllofauna@provincia.fc.it almeno 12 ore prima dell'intervento indicando orario, località (istituto venatorio, comune e podere) e modalità dell'intervento previsto;
 - una comunicazione telefonica alla Centrale Radio Operativa della Polizia Provinciale sia all'inizio che al termine dell'intervento, dando indicazione del proprio nominativo, numero di gilet, località (istituto venatorio, comune e podere) e numero di capi abbattuti.
9. Coloro che sono autorizzati ad attuare il piano ai sensi del paragrafo 1, durante lo svolgimento delle attività di controllo, sono tenuti ad indossare il gilet ad alta visibilità numerato e nominalmente assegnato, riportante la scritta "Provincia di Forlì-Cesena - coadiutore per il controllo della fauna selvatica – n.--";
10. In caso di abbattimento deve essere inserito in modo inamovibile, al tendine di Achille dell'arto posteriore, l'apposito contrassegno numerato; in caso di ferimento si deve procedere obbligatoriamente al recupero del capo ferito, informando questo Comando e seguendo le modalità impartite dallo stesso, avvalendosi di un conduttore di cane da traccia abilitato.
11. Durante gli interventi l'operatore, ogniqualvolta gli vengano richiesti, deve esibire agli organi di controllo i seguenti documenti in corso di validità:
 - l'autorizzazione, costituita dalle presenti prescrizioni operative, firmate per accettazione e ritiro, e controfirmate da un Pubblico Ufficiale appartenente alla Polizia Provinciale;
 - la licenza di caccia, costituita dal libretto e dall'abilitazione al porto d'armi;
 - il versamento della tassa governativa per il porto di fucile per uso di caccia;
 - la polizza assicurativa di responsabilità civile verso cose e terzi ed infortuni idonea alla copertura dell'attività di controllo.
12. Coloro che sono autorizzati ad attuare il piano di controllo (elenco di cui al paragrafo 1), durante gli interventi, devono adottare tutte le precauzioni igienico-sanitarie volte a proteggere le proprie ed altrui salute ed incolumità, avendo riguardo di non arrecare danno alle cose mobili e immobili, nonché agli animali eventualmente presenti nell'area d'intervento. I medesimi sono tenuti inoltre ad utilizzare,

PRESCRIZIONI OPERATIVE – CINGHIALE

Determina n.

durante le operazioni, i dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa vigente in materia.

13. Lo sparo deve essere effettuato assicurando la massima selettività ed efficacia d'azione, senza coinvolgere altre specie selvatiche, nel rispetto delle norme di Pubblica Sicurezza. È vietato lo sparo dai veicoli. A bordo di veicoli di qualunque genere le armi dovranno essere trasportate scariche ed in custodia. Ai sensi del CDS, è inoltre vietato, per individuare gli animali, l'utilizzo di fonti luminose da strade pubbliche o aperte al pubblico transito.
14. I cinghiali malati o feriti sono oggetto di piano di controllo, pertanto il loro abbattimento deve essere eseguito contattando il Comando di Polizia Provinciale che stabilirà le modalità organizzative, fermo restando l'obbligo di indossare il gilet da parte di coadiutore, la redazione e consegna della scheda giornaliera di intervento comprensiva del sotto indicato modello C1.
15. La scheda giornaliera di intervento va compilata in ogni sua parte sull'apposito modello approvato (**allegato B1** per gli interventi tramite trappola/chiusino oppure con tiro selettivo da postazione fissa – **allegato B2** per gli interventi in girata con limiere oppure con gruppi di operatori con muta abilitata – **allegato B3** per gli interventi in autodifesa tramite trappola/chiusino oppure con tiro selettivo da postazione fissa – **allegato B4** per gli interventi in autodifesa in girata con limiere oppure con gruppi di operatori con muta abilitata). Detta scheda deve essere compilata a cura del singolo coadiutore o del referente per le azioni collettive o per le azioni di tiro selettivo da postazione fissa con più persone. In caso di abbattimento vanno compilati, in base alla destinazione, i relativi specifici allegati:
 - autoconsumo: **allegato C1** – scheda di conferimento per le analisi della trichinella piano di sorveglianza RER, con timbro di ricevuta dell'Ausl;
 - cessione diretta:
 - **allegato C1** – scheda di conferimento per le analisi della trichinella piano di sorveglianza RER, con timbro di ricevuta dell'AUSL;
 - **allegato C2** – dichiarazione di provenienza (mod.1);
 - consegna ad un centro di lavorazione carni: **allegato C3** – dichiarazione post-abbattimento (mod.2), con timbro di consegna del centro.

Tutta la documentazione, costituita dalla scheda giornaliera di intervento (composta da due pagine) e dai relativi eventuali (solo in caso di abbattimento) allegati C1, C2, C3 di cui sopra, vanno trasmessi alla Polizia Provinciale **entro 48 ore** dal termine dell'azione di controllo, consegnandola direttamente presso il Comando oppure inviandola all'indirizzo di posta elettronica controllofauna@provincia.fc.it.

È fatto obbligo a chiunque rinvenga carcasse o resti di cinghiali segnalarlo al Servizio veterinario dell'AUSL, provvedendo alla compilazione dell'allegato 2 del Piano di Sorveglianza Sanitaria vigente.

16. La Polizia Provinciale si riserva la facoltà di sospendere l'autorizzazione al coadiutore, con conseguente ritiro del gilet numerato assegnato, qualora il medesimo:
 - a) contravvenga alle presenti prescrizioni e/o ad altre impartite, anche verbalmente, ma formalizzate, senza ritardo, in un rapporto o con documento in forma scritta, nonché a quelle contenute nel Piano Regionale di controllo del cinghiale 2021-2026 – DGR 1973/2021 e ss.mm.ii. e nel “Piano Regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie cinghiale (*Sus scrofa*) nel territorio dell'Emilia-Romagna” – DGR 1372/2022 e ss.mm.ii. (*sospensione 6 mesi*);
 - b) rifiuti il controllo sia personale che del veicolo o di qualsiasi altro oggetto o strumento che il coadiutore utilizzi (*sospensione 6 mesi*);
 - c) tenga, durante l'esercizio venatorio, una condotta in violazione della normativa di settore di rilevanza penale (art. 30 della L. 157/1992 ss.mm.ii.), come da tabella sottostante:

PRESCRIZIONI OPERATIVE – CINGHIALE

Determina n.

Tipologia	Periodi di sospensione
Caccia in periodo di divieto generale o di silenzio venatorio (art. 30/1/a, art. 30/1/f) Uccisione di fauna non particolarmente protetta (art. 30/1/h) Caccia con mezzi vietati (art. 30/1/h)	18 mesi
Sparo da autoveicoli (art. 30/1/i) Caccia in zone protette (art. 30/1/d) Uccisione di fauna particolarmente protetta (art. 30/1/b)	36 mesi

La Provincia di Forlì-Cesena si ritiene sollevata da qualsiasi responsabilità penale e civile per danni a persone, cose ed animali e per eventuali azioni di maltrattamento di animali che potrebbero derivare dagli interventi in parola.

Per quanto non espressamente indicato restano fermi tutti gli altri divieti e prescrizioni previsti dalla normativa vigente, con particolare riguardo Piano Regionale di controllo del cinghiale 2021-2026 – DGR 1973/2021 e ss.mm.ii. e nel “Piano Regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie cinghiale (*Sus scrofa*) nel territorio dell'Emilia-Romagna” – DGR 1372/2022 e ss.mm.ii.

Poiché lo svolgimento dell'attività oggetto delle presenti prescrizioni è soggetta alla sola autorizzazione, non comporta alcun incardinamento del coadiutore nell'ambito dell'organizzazione della Provincia e non comporta alcuna tipologia di appalto o incarico da parte della stessa; pertanto resta attribuita al singolo o all'organizzazione di appartenenza, nell'ambito della propria autonomia gestionale, ogni responsabilità in merito all'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008.

PRESCRIZIONI OPERATIVE – CINGHIALE

Determina n.

Tabelle distretti a rischio 1 e 3 ai sensi della DGR 1372/2022

DISTRETTI A RISCHIO 1	DO=0	Istituti privati	Zone protette ricadenti nei distretti indicati
ATCFO2 CG A2	sì	ATV MONTECAMPO	OASI MONTETIFFI (P), OASI QUARTO (P)
ATCFO5 CG A5	sì	AFV SASSETO MORTANO (P)	OASI M. MARINO, OASI M. TIRAVENTO (P)
ATCFO1 CG A1	sì	AFV SALTO MARSIGNANO (P), AFV S. MARINA (P), AFV S. MARTINO IN AVELLO (P)	ZRC M. FORCHE (P)
ATCFO2 CG B2	sì	ZAC S. MATTEO	OASI QUARTO (P), OASI CARESTE, ZRC M. GIUSTO
ATCFO6 CG A6	sì	AFV ACERO ROSSO, AFV SASSETO MORTANO (P), AFV S. MARINA (P),	ZRC M. FORCHE (P)
ATCFO1 CG B1	sì	AFV BONAGA, AFV SALTO MARSIGNANO (P), AFV MONTECOLLINA, AFV S. PAOLO, AFV VALDIPONDO, ZAC PIANDISPINO, ZAC ROCCA DELLE CAMINATE	ZRC PETRIGNONE (P), ZRC F. MONTONE (P), ZRC FORLI' EST (P), ZRC SCARDAVILLA ¹ , ZRC PALLARETO
ATCFO2 CG C2	sì	AFV PRATI VERDI	OASI SAVIO, ZRC CALISESE, ZRC SAVIGNANO

DISTRETTI A RISCHIO 3	DO	Istituti privati	Zone protette ricadenti nei distretti indicati
ATCFO4 CG A4	sì	AFV CIT, AFV CELLA, AFV M. BASCHIERA, AFV GALLIANA, AFV VALLE IBOLA	OASI S. VALENTINO
ATCFO4 CG B4	sì	AFV M. CHIODA AFV S. MARTINO IN A. (P), AFV VALMONTONE AFV VALBURA, ATV VALLICELLE	OASI M. COLLINA
ATCFO5 CG B5	sì	AFV COMERO NORD (P), AFV VESSA, AFV RIO SALSO	OASI M. CARPANO, OASI M. ZUCCHERODANTE
ATCFO4 CG C4	no	//	OASI M. TIRAVENTO (P)
ATCFO3 CG A3	no	AFV ALTO TEVERE, AFV PETRUSCHIO RADICE, AFV COMERO NORD (P)	OASI M. FUMAILOLO, OASI COLORIO, ZRC MONTECORONARO

Legenda: DO= densità obiettivo; (P)=parzialmente compresa.

¹ Con esclusione della Riserva Naturale Orientata "Scardavilla".

PRESCRIZIONI OPERATIVE – CINGHIALE

Determina n.

Da compilare a cura del coadiutore

Il coadiutore (nome/cognome) _____
sottoscrive il presente documento denominato “Prescrizioni operative – cinghiale” per ritiro ed
accettazione.

Data _____ Firma coadiutore (leggibile) _____

Per gli operatori di cui al paragrafo a si allega copia dei seguenti documenti in corso di validità:

- licenza di porto di fucile per uso caccia, costituita dal libretto e dall’abilitazione al porto d’armi (fronte e retro),
- versamento della tassa governativa per il porto di fucile per uso di caccia,
- polizza assicurativa di responsabilità civile verso cose e terzi ed infortuni idonea alla copertura dell'attività di controllo.

Riservato alla Polizia Provinciale

Il sottoscritto Pubblico Ufficiale _____ attesta di aver
ricevuto le presenti “Prescrizioni operative – cinghiale”, firmate per ritiro ed accettazione dal sig.
_____ e dà pertanto atto che il presente documento
costituisce autorizzazione agli interventi di controllo del cinghiale (*Piano Regionale del cinghiale 2021-
2026 - DGR 1973/2021 e ss.mm.ii. e DGR 1372/2022*) e deve essere sempre portata al seguito ed esibita
ogniqualevolta richiesto.

Data _____ Il Pubblico Ufficiale _____